

COMUNE DI LAURITO

PROVINCIA DI SALERNO

ORDINANZA N.5 DEL 09/03/2020

Oggetto: Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19.

IL SINDACO

Visto l'art. 32 della costituzione;

Visto il D.P.C.M. 08.03.2020;

Viste le ordinanze della Regione Campania nn. 6, 7 e 8, rispettivamente del 06.03.2020 e 08.03.2020;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e s. m. e i.

Considerato che è indispensabile assumere immediatamente ogni misura di contrasto e contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità, imponendo, anche la permanenza domiciliare obbligatoria ai soggetti che rientrano dalle aree indicate nell'art. 1 del D.P.C.M. con decorrenza 08.03.2020 "...regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia...."

1. Sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali similari, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
2. Lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
3. Nei locali di cui sopra è fatto divieto del gioco delle carte o qualsiasi altra attività che non rispetti la distanza di sicurezza;
4. Che tutti gli individui che hanno fatto o faranno ingresso nel territorio comunale con decorrenza dalla data del 07.03.2020 e fino al 3 aprile 2020, provenienti dalla regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia hanno l'obbligo:
 - a. Di comunicare tale circostanza al Comune o al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica territorialmente competente;
 - b. Di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali;
 - c. Di osservare il divieto di spostamento e viaggi;
 - d. Di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
 - e. In caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione;

È fortemente Raccomandato

Pressi gli esercizi commerciali diversi da quelli di cui ai punti 1 e 2, all'aperto o al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra gli avventori e/o visitatori.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

La presente ordinanza è notificata:

agli agenti di polizia municipale, incaricati della esecuzione della presente ordinanza, e ai Carabinieri Stazione di Laurito

la presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale del comune di Laurito, nella sezione Albo Pretorio - Ordinanze.

Avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.



IL SINDACO
AVV. VINCENZO SPERANZA